

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2281-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE BARTOLOMEI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FENOALTEA e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1967

---

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1967

---

Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di ridurre i tempi necessari a svolgere le operazioni elettorali. Esso, salvo alcuni aspetti particolari, dei quali diremo a parte, non modifica, infatti, il meccanismo previsto dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, relativa alle « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » nè quello del « testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati » emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ma ne accelera il ritmo, riducendo da 70 a 50 il numero dei giorni tecnicamente indispensabili al compimento degli adempimenti richiesti.

Il presente disegno di legge pertanto, una volta approvato, non riduce di per sé il tempo intercorrente tra la fine delle Camere e la elezione delle nuove, ma crea le condizioni tecniche perchè ciò possa avvenire.

L'articolo 61 della Costituzione afferma che « le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti ».

Il giorno delle elezioni può essere pertanto fissato prima che siano passati settanta giorni dalla fine (o dallo scioglimento come di fatto normalmente avviene) delle Camere, non dopo. Il termine è perentorio.

Di fatto però (salvo il caso delle elezioni del 1953 dove, vigendo una diversa legge, il periodo tra lo scioglimento e la elezione fu di 64 giorni) l'intervallo di tempo tra la fine delle Camere e il giorno della votazione è stato sempre di settanta giorni, perchè le leggi elettorali distribuiscono le varie fasi del procedimento elettorale in quell'arco di tempo, togliendo praticamente al Presidente della Repubblica qualsiasi discrezionalità rispetto ai termini dell'articolo 61 della Costituzione.

\* \* \*

Sarà bene ricordare a questo punto che il vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, per quanto concerne la cronologia delle operazioni, ha ripreso le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, che a sua volta le aveva prese dal decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 1946.

Quest'ultimo però aveva stabilito la durata del processo preparatorio delle elezioni in settanta giorni in quanto all'articolo 13 recitava: « ... Dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di convocazione del giorno stabilito per le elezioni devono ricorrere almeno settanta giorni... ».

Data la situazione obbiettiva, era infatti logico che nel 1946 si sentisse il bisogno di fissare dei limiti minimi, invece che massimi: la vita democratica riprendeva per la prima volta dopo un lungo periodo di interruzione; le difficoltà stesse delle comunicazioni dovute alla guerra non erano cessate.

Ma già i Costituenti rovesciavano la situazione di diritto trasformando il carattere dilatorio del termine minimo previsto dall'articolo 13 del citato decreto luogotenenziale, nel carattere perentorio del termine massimo fissato dall'articolo 61 della Costituzione entro il quale, partendo dalla fine delle Camere, devono svolgersi le elezioni.

Nella prima legge elettorale (5 febbraio 1948, n. 26) emanata dopo la Costituzione, cade quindi il disposto dell'articolo 13 della norma del 1946, ma restano in piedi, insieme alle varie operazioni previste, anche i relativi tempi. In totale, 70 giorni.

\* \* \*

Considerati i cambiamenti ed i progressi — specialmente nel campo delle comunicazioni — intervenuti dal 1946 ad oggi, ma soprattutto l'allenamento all'uso degli strumenti della democrazia da parte dei cittadini e dei partiti, pare alla 1<sup>a</sup> Commissione che la proposta accelerazione dei tempi non possa nuocere allo svolgimento delle operazioni elettorali. Qualche preoccupazione avanzata dai partiti minori relativamente

all'aumento delle difficoltà nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste in caso di restringimento dei tempi, è stata considerata dalla 1<sup>a</sup> Commissione, che ha accolto la proposta di una modesta riduzione del numero dei presentatori prescritto sia per il Senato che per la Camera.

Il relatore comunque ritiene che il disegno di legge in esame, una volta accettato, darebbe un contenuto reale alla discrezionalità del Capo dello Stato nel giudicare (secondo il disposto dell'articolo 62) a seconda delle situazioni che di volta in volta si presentano, se è più opportuno che la carenza delle Camere dovuta al periodo elettorale sia la più breve possibile, o se essa debba invece restare nel limite massimo, consentito dalla Costituzione.

\* \* \*

Ciò premesso, oltre alla modifica nel numero dei presentatori delle liste di cui abbiamo detto prima, le modificazioni all'ordi-

namento vigente di qualche rilievo sono le seguenti:

1) all'articolo 1, lettera *a*), viene introdotta la norma secondo la quale il decreto di convocazione dei comizi elettorali deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione. La carenza nella legislazione era evidente;

2) all'articolo 2, lettere *b*) ed *e*), si introduce anche per il Senato il contenzioso in materia di esclusione delle candidature o dei collegamenti, che finora era previsto solo per le elezioni della Camera.

Per la procedura da seguire per la presentazione e per l'adozione delle decisioni sui ricorsi in oggetto, ci si è riferiti alle norme già in atto nella legge elettorale per la Camera (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

BARTOLOMEI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

**Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere**

## Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

a) le parole " non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno ", contenute nel primo comma dell'articolo 15 sono sostituite dalle parole: " non prima delle ore 8 del 42° e non oltre le ore 16 del 36° giorno ";

b) le parole " entro il 56° giorno ", contenute nel primo comma e le parole: " entro il 46° giorno ", contenute nel secondo comma dell'articolo 17 sono rispettivamente sostituite dalle parole: " entro il 35° giorno " e " entro il 25° giorno ";

c) le parole: " dalle ore 8 del 55° giorno alle ore 20 del 45° giorno ", contenute nel primo comma dell'articolo 20 sono sostituite dalle parole: " dalle ore 8 del 33° giorno alle ore 20 del 28° giorno ";

d) le parole: " entro il 30° giorno "; e le parole: " entro il 45° giorno ", contenute nel primo comma dell'articolo 27, sono rispettivamente sostituite dalle parole: " entro il 20° giorno " e " entro il 30° giorno ";

e) le parole: " entro 30 giorni ", contenute nel primo comma dell'articolo 33, sono sostituite dalle parole: " entro 15 giorni ";

f) le parole: " entro il 30° giorno ", contenute nel primo comma e le parole: " entro il 20° giorno ", contenute nel quarto comma dell'articolo 35, sono sostituite rispettivamente con le parole: " entro il 25° giorno " e " entro il 15° giorno ";

g) le parole: " fra il 20° ed il 10° giorno ", contenute nel primo comma dell'articolo 36, sono sostituite dalle parole: " fra il 15° e l'8° giorno " ».

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modificazioni alle leggi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

## Art. 1.

Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma dell'articolo 11 è inserito il seguente:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione. »;

b) all'articolo 13 le parole « entro dieci giorni » sono sostituite con le altre « entro cinque giorni »;

c) al primo comma dell'articolo 15 le parole « non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno » sono sostituite con le altre: « non prima delle ore 8 del 49° e non oltre le ore 16 del 47° giorno »;

d) al primo comma dell'articolo 16 le parole « nei tre giorni » sono sostituite con le altre « nei due giorni »;

e) al primo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 56° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 40° giorno »;

f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 46° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 37° giorno »;

g) al primo comma dell'articolo 18, le parole: « non meno di 500 e non più di 1.000 elettori » sono sostituite con le altre: « non meno di 400 e non più di 800 elettori »;

h) al primo comma dell'articolo 20 le parole « dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 39° giorno alle ore 20 del 36° giorno »;

(Segue: Testo dei proponenti).

#### Art. 2.

La legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificata:

« a) le parole: " entro 35 giorni ", contenute nel primo comma dell'articolo 10 sono sostituite con le parole: " entro 25 giorni ";

b) le parole: " entro 30 giorni ", contenute nel primo comma dell'articolo 11 sono sostituite con le parole: " entro 20 giorni ";

c) le parole: " non oltre il 25° giorno ", contenute nell'articolo 12, sono sostituite con le parole: " non oltre il 15° giorno " ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

i) al primo comma dell'articolo 22 le parole « entro cinque giorni dalla scadenza » sono sostituite con le altre « entro il giorno successivo alla scadenza »;

l) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole « nei tre giorni » sono sostituite con le altre « nei due giorni »;

m) al n. 5) dell'articolo 24 le parole « entro il ventesimo giorno » sono sostituite con le altre « entro il quindicesimo giorno »;

n) al primo comma dell'articolo 27 le parole « entro il quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « entro il quarantesimo giorno »;

o) al primo comma dell'articolo 28 le parole « dal quindicesimo giorno » sono sostituite con le altre « dal settimo giorno »;

p) al primo comma dell'articolo 33 le parole « Entro trenta giorni » sono sostituite con le parole « Entro dieci giorni »;

q) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole « dalle ore 8 del quarantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del trentanovesimo giorno alle ore 20 del trentaseiesimo giorno ».

#### Art. 2.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 6 le parole « entro dieci giorni » sono sostituite con le altre « entro cinque giorni »;

b) al primo comma dell'articolo 9 le parole « da non meno di trecento e da non più di cinquecento elettori » sono sostituite con le altre « da non meno di duecento e da non più di quattrocento elettori »;

c) all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica nello stesso termine le proprie decisioni ai delegati dei candidati.

(Segue: *Testo dei proponenti*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

« Contro le decisioni di eliminazione di candidature, i delegati dei candidati o i candidati stessi possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio elettorale regionale.

« Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

« Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio elettorale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

« L'Ufficio elettorale regionale decide nei due giorni successivi.

« Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali circoscrizionali »;

d) al primo comma dell'articolo 11 le parole: « Entro il trentesimo giorno » sono sostituite con le altre « Entro il ventottesimo giorno »;

e) al primo comma dell'articolo 12 le parole « venticinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « ventiseiesimo giorno »;

f) all'articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le decisioni di cui al precedente comma sono comunicate nella stessa giornata ai delegati dei candidati.

« Contro le decisioni di eliminazione di candidature o di esclusione di candidati dal collegamento, i delegati dei candidati o i candidati stessi possono ricorrere, entro quarantotto ore dalla comunicazione, allo stesso Ufficio elettorale regionale, il quale decide definitivamente nei due giorni successivi.

« Le decisioni sui ricorsi presentati sono immediatamente comunicate ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali circoscrizionali.

« Nel caso non sia stato presentato nei termini alcun ricorso l'Ufficio elettorale re-

(Segue: *Testo dei proponenti*).

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

gionale ne dà immediata notizia agli Uffici elettorali circoscrizionali »;

g) all'articolo 22 le parole « non più tardi delle ore sedici del quarantacinquesimo giorno antecedente » sono sostituite con le altre « dalle ore otto del trentanovesimo giorno alle ore venti del trentaseiesimo giorno antecedenti ».

**Art. 3.**

*Identico.*